



TRIBUNALE ROMA

Sezione XIV – Procedure concorsuali

CONCORDATO PREVENTIVO N. 22/2022 ENERGY GREEN CITY S.P.A.

Il Giudice delegato,

vista l'istanza depositata dalla proponente Energy Green City S.p.A. (c.f. 08395581005) ('Energy Green City' o 'Società'), con il Prof. Avv. Daniele Umberto Santosuosso e l'Avv. Francesco Marotta, in data 27 novembre 2025 ex art. 185 l.f. per accertare l'integrale esecuzione della procedura di concordato preventivo;

vista la relazione del Liquidatore Giudiziale avv. Giuseppe Miccolis, avvalorata dal Commissario Giudiziale avv. Matteo Briasco, depositata in data 10 dicembre 2025;

Premesso che:

con ricorso ai sensi dell'art. 161, co. 6, l.f., depositato in data 18/03/2022, la Energy Green City S.p.a. ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo;

con decreto del 04-09/05/2022 il Tribunale ha concesso il termine di gg. 60, poi prorogato di ulteriori gg. 60 con provvedimento del 18-19/05/2022, per il deposito della proposta e del piano, nominando l'Avv. Matteo Briasco quale Commissario Giudiziale;

in data 18/07/2022, ossia entro i termini concessi, la ricorrente ha depositato la proposta concordataria;

il Tribunale, in data 02/10/2023, ha emesso decreto di ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo nominando Giudice Delegato la Dott.ssa Barbara Perna e Commissario Giudiziale l'Avv. Matteo Briasco. Col medesimo decreto ha ordinato la convocazione dei creditori davanti al G.D. per l'udienza del 13/12/2023 alle ore 12,00;

Svoltasi regolarmente l'udienza del 13/12/2023 e trascorso il termine di gg. 20 di cui all'art. 178 comma 4 l.f., il Commissario Giudiziale ha depositato relazione sull'esito del voto favorevole all'omologazione del concordato e con decreto del 17-22/01/2024, visto l'art. 180 l.f., il Tribunale, dato atto dell'esito del voto, ha fissato l'udienza in camera di consiglio del 07/02/2024 per l'omologa del concordato.

Con decreto del 14/03/2024 il Tribunale ha omologato il concordato e nominato quale Liquidatore Giudiziale l'avv. Giuseppe Miccolis.

Considerato che:

sulla scorta del piano presentato in data 18.7.2022 a corredo del ricorso per l'accesso alla procedura (piano di natura mista e prevalentemente continuativa) e omologato dal Tribunale, la proposta formulata dalla Società ai propri creditori prevedeva:

1. la soddisfazione integrale (100%) dei crediti prededucibili, incluse le spese di procedura, e dei crediti privilegiati, da pagarsi in danaro entro 20 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione;
2. la soddisfazione parziale dei crediti chirografi, inclusi i crediti privilegiati degradati per incapienza dei beni su cui insistono le cause di prelazione, da pagarsi in danaro nella misura del 27% del loro rispettivo ammontare entro 60 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione;
3. l'emissione entro i 60 giorni successivi al passaggio in giudicato del decreto di omologa di strumenti finanziari partecipativi liberamente trasferibili da destinare ai creditori

chirografari in proporzione al valore nominale del proprio credito, attributivi del diritto di ottenere il 50% di ogni e qualsiasi somma dovesse essere incassata o maturata dalla proponente nei successivi 10 anni dall'omologazione a titolo di sopravvenienza attiva conseguente ad atti o fatti anteriori alla stessa (ancorché non prevedibili né valutati nel piano concordatario);

come sopra riferito, stante la ricordata natura mista del concordato, il Tribunale ha provveduto, con il decreto di omologazione depositato in data 18.3.2024, alla nomina del Liquidatore Giudiziale, onerandolo inter alia di provvedere alle attività di liquidazione degli assets no core della proponente, recuperare da quest'ultima le (ulteriori) provviste finanziarie necessarie a dare esecuzione alla proposta ed eseguire i pagamenti in favore dei creditori;

al Commissario Giudiziale è stata, invece, affidata, sempre in sede di omologazione, l'attività di censimento dei crediti concorsuali oltre che il compito di vigilare sul corretto svolgimento della fase esecutiva e di rendere i necessari pareri sugli atti del Liquidatore;

dalla relazione depositata dal Liquidatore e avvalorata dal Commissario Giudiziale, emerge che le dette obbligazioni assunte dalla proponente devono, come si accennava, ritenersi assolte, sebbene in un arco temporale (di ca. 18 mesi) relativamente più ampio di quello previsto dalla proposta concordataria, essendosi provveduto a:

- a. raccogliere, attraverso le attività di liquidazione e le rimesse operate dalla Società proponente, entrate per totali € 50.259.513,56, di cui € 48.694.712,66 già alla data di presentazione del conto finale della gestione da parte del Liquidatore Giudiziale (depositato il 17.3.2025) ed ulteriori € 1.564.800,90 in data 6.5.2025;
- b. pagare integralmente (al 100%), i crediti prededucibili e le spese di Procedura (inclusi i compensi ed i rimborsi liquidati in favore degli Organi), risultati pari a totali € 2.313.436,94;
- c. pagare integralmente (al 100%), i crediti privilegiati, risultati pari a totali € 3.275.500,65;

d. pagare i crediti chirografi (inclusi i crediti privilegiati degradati per incapacienza), soddisfatti nella misura del 27% del loro valore nominale, come da previsioni della proposta concordataria, attraverso la distribuzione di totali € 42.807.965,05 1;

e. consegnare, in favore dei n. 9 creditori chirografari che ne hanno fatto richiesta (a fronte di totali n. 39 creditori chirografari fatti destinatari di apposito invito alla sottoscrizione), i certificati rappresentativi degli strumenti finanziari partecipativi emessi dalla società concordataria in data 3.3.2025 (cfr. doc. 3);

f. restituire, in favore della proponente, l'eccedenza liquida di € 1.862.610,92 (al lordo di spese di bonifico e chiusura conto) residua sul c/c BCC Roma n. 028080 intestato alla Procedura a valle dei pagamenti riepilogati ai punti b. - c. - d.

Tutto ciò premesso il giudice delegato ritiene che possa essere definito CORRETTO L'ASSOLVIMENTO del programma di liquidazione come specificato nel piano concordatario.

CONSIDERATO CHE il concordato è stato ritualmente attuato e non necessita di altre attività per il conseguimento delle sue finalità, il giudice così provvede:

DICHIARA la chiusura della procedura di concordato preventivo proposto dalla Energy Green City S.p.A. (c.f. 08395581005) n. 22/2022, disponendone l'archiviazione, con i conseguenti adempimenti di legge.

Ordina altresì la pubblicazione del relativo provvedimento nel Registro delle Imprese a cura della Cancelleria ai sensi dell'art. 17 l.f.

Roma, il 16 dicembre 2025

Il Gd
Dott. Barbara Perna

